

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 213 DEL 17.05.2017

OGGETTO: applicazione art.94 comma 3° D.Lgs n.159/11 (Codice Antimafia) a seguito di interdittiva antimafia Prefettura di Cosenza.

Il Direttore Generale, Dott. Achille Gentile, nominato con D.P.G.R. n.5 del 12.01.16, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, ha adottato la seguente Deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

U.O.C. Gestione Forniture Servizi e Logistica

Il Direttore dell'U.O.C. G.F.S.L. propone al Direttore Generale l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecno-amministrativa.

*Il Direttore dell'U.O.C. G.F.S.L.
(Dott. Teodoro Gabriele)*

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO-TECNICO

Esprime parere favorevole all'adozione del presente atto.

*Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Giancarlo Carci)*

U.O.C. Gestione Risorse Economiche

Si attesta che la spesa di € scaturente dalla presente determina, è annotata sul conto n..... del Bilancio Economico anno 2017.

Il Responsabile del procedimento

Il Direttore dell'U.O.C.

PREMESSO

Che con determinazioni n.134/16 e n.338/16, questa Azienda ha preso atto del Decreto n.10959 del 13.10.15 dell'Autorità Regionale - Stazione Unica Appaltante, con il quale è stato aggiudicato definitivamente il Lotto n.3 della gara regionale per l'affidamento del Servizio di Ristorazione, per la durata di anni cinque, in favore della RTI "Cardamone Group srl(mandataria)/La Cascina Global Service srl (mandante)";

Che a seguito di misura interdittiva antimafia contro la Cardamome Group srl, emanata dalla Prefettura di Cosenza e verificata dal sito istituzionale della Banca Dati Nazionale Antimafia, con nota pec, notificata il 12.05.17 alla succitata RTI e per conoscenza alla Prefettura di Cosenza, è stato avviato il procedimento amministrativo di cui all'art.7 Legge n.241/90 per la sospensione/revoca del citato appalto;

Che si tratta di un appalto per la gestione di un servizio pubblico essenziale ed indifferibile, volto ad assicurare alla collettività il diritto fondamentale alla salute, costituzionalmente garantito;

Che la Stazione Unica Appaltante Calabria, Autorità Regionale che ha gestito la gara aggregata, ha rimesso alle determinazioni di questa Azienda la gestione della problematica di che trattasi, nota agli atti dello scrivente Ufficio;

Che il caso di specie può rientrare nell'applicazione dell'art.94 comma 3 del D.Lgs n.159/11 (Codice Antimafia), che fa appunto riferimento alla necessità di proseguire il rapporto contrattuale con una ditta interdetta, per garantire l'espletamento di un servizio essenziale ed indifferibile, quale l'erogazione dei pasti ai ricoverati della Struttura Ospedaliera, nelle more delle verifiche di cui all'art.48 comma 17° D.Lgs n.50/16 e dei conseguenziali adempimenti di legge;

Che, infatti, l'appalto prevede l'erogazione di circa 13.500 pasti completi (colazioni, pranzi e cene) al mese per i pazienti ricoverati, anche pasti particolari per gli emodializzati ed emotrasfusi e generi di conforto per i donatori di sangue garantendo, inoltre, il servizio mensa per i dipendenti dell'Azienda Ospedaliera;

Che nel Capitolato di gara della procedura regionale, sono stati previsti a carico della RTI lavori di ristrutturazione edile ed impiantistica, sotto la direzione dell'Ufficio Tecnico dell'A.O. di Cosenza;

Che a seguito della misura interdittiva di cui sopra, è stata interpellata la Prefettura di Cosenza che in un secondo incontro informale con questa Azienda ha suggerito di valutare l'applicazione dell'art.94 comma 3 del citato Codice Antimafia, nonché dell'art.48 comma 17° del D.Lgs n.50/16 (Codice Contratti Pubblici), considerato che la mandante della RTI non è oggetto di interdittiva;

Che la Giurisprudenza amministrativa (Tar Catania n.1267/15, Cons. St. sez V° n.986/15 e n.169/15) ha ritenuto applicabile il comma 17° dell'art.48 D.Lgs n.50/16 (già art.37 comma 18° ex D.Lgs n.163/06) come eccezione al principio di immodificabilità della RTI aggiudicataria, nell'ipotesi in cui ad essere colpita dall'interdittiva prefettizia sia la Mandataria e/o la Mandante;

Che sempre secondo i giudici amministrativi, l'art.94 comma 1° del Codice Antimafia non può che riguardare l'impresa singola, dovendosi distinguere tra l'ipotesi in cui l'interdittiva colpisca il soggetto singolo e la diversa ipotesi in cui l'interdittiva colpisca l'impresa capogruppo di una RTI, ed in quest'ultimo caso trova, dunque, applicazione il comma 3 dell'art.94 del Codice Antimafia come ipotesi derogatoria;

Che per quanto sopra esposto, nelle more della verifica dei presupposti normativi e dei requisiti per l'applicazione dell'art.48 comma 17° D.Lgs n.50/16 (Risoluzione del contratto nei confronti della Cardamone Group e prosecuzione del rapporto con la ditta superstite della RTI) ed al fine di evitare l'interruzione del servizio essenziale di ristorazione per i ricoverati ospedalieri, trova applicazione la fattispecie di cui all'art.94 comma 3° D.Lgs n.159/11 (Codice Antimafia) per il perseguimento del pubblico interesse, atteso che il forniture del servizio non è sostituibile in tempi rapidi;

Che, infatti, la recente giurisprudenza ha sostenuto che un contratto di appalto con la RTI/ATI non lega affatto la Stazione Appaltante a queste ultime (che non hanno alcuna

autonomia giuridica) ma a ciascuna delle imprese associate, le quali agiscono nei confronti della Committente attraverso l'istituto del mandato conferito alla Capogruppo;

Che, altresì, sempre la Giurisprudenza amministrativa ha chiarito che nel caso di interdittiva antimafia che colpisca la società mandataria, alla luce dell'art.48 comma 17° D.Lgs n.50/16, la stessa non si ripercuote sulla società mandante che, quindi, potrà continuare nell'appalto, fermo restando il rispetto delle condizioni dettate da quest'ultima norma (possesso dei requisiti di qualificazione adeguati al servizio ancora da eseguire);

Che, infine, alla luce delle Seconde Linee Guide ANAC/Ministero degli Interni, si è ritenuto di far prevalere l'interesse pubblico sotteso ai poteri interdittivi antimafia, il cui sacrificio può risultare giustificato solo quando stringenti ragioni di opportunità e convenienza amministrativa richiedano di non interrompere un servizio essenziale difficilmente sostituibile in tempi rapidi;

Che alla luce di quanto sopra esposto, giusto comma 3° ex art.94 D.Lgs n.159/11, è necessario garantire, senza soluzione di continuità, il servizio di ristorazione di che trattasi, nelle more delle verifiche di cui all'art.48 comma 17° D.Lgs n.50/16 e dei conseguenziali adempimenti di legge scaturenti dall'interdittiva antimafia;

PRECISATO

Che il proponente il presente atto non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia;

Che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo ai sensi della legge regionale 19 marzo 2004, n.11;

IL DIRETTORE GENERALE

Su conforme proposta del Direttore dell'U.O.C. G.F.S.L, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta , nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità tecnico-amministrativa dell'atto espresso dal Dirigente preposto;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, limitatamente alle rispettive competenze;

DELIBERA

Di intendere le premesse integralmente ripetute e confermate;

Di procedere ad applicare il comma 3° ex art.94 D.Lgs n.159/11 (Codice Antimafia), per garantire, senza soluzione di continuità, il servizio di ristorazione ospedaliera di che trattasi, nelle more delle verifiche per l'applicazione dell'art.48 comma 17° D.Lgs n.50/16 e dei conseguenziali adempimenti di legge;

Di notificare il presente atto al Responsabile del sito aziendale per la pubblicazione;

Di precisare, altresì, che i proponenti del presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia;

Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'Art. 3-ter del D.Lgs.vo N. 502/1992 e s.m.i.;

Di precisare, infine, che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai sensi della L.R. n. 11/04.

*Il Direttore Amministrativo
(Dott. Sergio Diego)*

*Il Direttore Sanitario
(Dr. Mario Veltri)*

*Il Direttore Generale
(Dott. Achille Gentile)*

SI ATTESTA

che la presente delibera, in copia:

- è stata affissa all'albo pretorio di questa Azienda in data _____ e vi rimarrà per quindici giorni;
- è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data _____;
- è costituita da n.____ fogli intercalari / n. 19 fogli allegati

Cosenza, _____

Il Direttore dell'U.O.C.
Affari Generali
(dott. G. Carci)

SI ATTESTA

- che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2.
- che la presente deliberazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria per il controllo preventivo di legittimità, con nota prot. n._____ del _____, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11.

Cosenza, _____

Il Direttore dell'U.O.C.
Affari Generali
(dott. G. Carci)

SI ATTESTA

che la presente delibera:

- è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine di cui all'art 13, comma 1, della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11.
- è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n._____ del _____.
- è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n._____ del _____.

Cosenza, _____

Il Direttore dell'U.O.C.
Affari Generali
(dott. G. Carci)